

PISTOIA

Via Abbi Pazienza, 18
TEL. +39 0573.978532/4
FAX. +39 0573.977385
segreteria.pt@
michelottibonechieassociati.it

PEC michelottibonechieassociati@legalmail.it

FIRENZE

Via della Condotta, 12
TEL. +39 055.2001230
segreteria.fi@
michelottibonechieassociati.it

MONTECATINI TERME (PT)

Via Garibaldi, 29
TEL. +39 0572.771271
F. +39 0572.78364
segreteria.mct@
michelottibonechieassociati.it

Partita Iva 01462840479

PROFESSIONISTI ASSOCIATI

Franco Michelotti
Andrea Bonechi
Monica Bigazzi
Paola Fanti
Francesca Gavazzi

PROFESSIONISTI

Irene Arcangeli
Giulia Biagini
Barbara Burroni
Alberto Innocenti
Lorenzo Pavoni
Serena Ricci
Francesco Riti

Simona Niccoli
Piergiorgio Mirri

Pistoia, 13/10/2022

A tutti i clienti

Loro sedi

**L'importanza
del controllo di gestione
anche alla luce dei nuovi
obblighi introdotti dal legislatore
con l'entrata in vigore del
Codice della Crisi d'Impresa e
dell'Insolvenza**

Lo Studio Michelotti, Bonechi e Associati intende fornire un costante aggiornamento alla Clientela sui temi di competenza professionale nelle materie giuridiche (diritto tributario, diritto commerciale e delle imprese) ed economico-aziendali, anche in relazione alle evoluzioni normative ed alle relative interpretazioni ed applicazioni.

A tal proposito, si segnala che, con l'entrata in vigore a partire dal 15 luglio 2022 del CCII (Codice della Crisi d'impresa e dell'insolvenza), il Legislatore ha definito il concetto di **crisi in maniera puntuale**, inteso come *"lo stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza di flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi"*.

La crisi, come sopra definita, è una situazione di fatto in cui può trovarsi l'impresa, antecedente all'eventuale stato di **insolvenza**, inteso come *"lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni"*.

Il Legislatore, oltre a definire il concetto di crisi ha, altresì, introdotto una serie di norme che obbligano tutti gli imprenditori (individuali o collettivi) ad adottare misure finalizzate:

- 1) a prevedere tempestivamente l'emersione della crisi;
- 2) ad adottare tempestivamente misure idonee al fine di risolvere eventuali situazioni di squilibrio prima ancor che sfocino in situazioni di crisi e/o di insolvenza.

Pertanto, l'attività diretta al controllo sulla gestione assume una importanza cruciale, divenendo addirittura **compito obbligatorio** dell'imprenditore individuale e dell'organo amministrativo delle società (imprenditore collettivo), **indipendentemente dallo stato di salute dell'impresa**.

Infatti, l'art. 3, comma 3, del suddetto CCII indica che, al fine di prevedere tempestivamente l'emersione della crisi d'impresa e dell'assunzione di idonee iniziative, **l'imprenditore individuale si deve dotare di misure idonee e l'imprenditore collettivo di adeguati assetti (organizzativi, amministrativi e contabili)**, in maniera da individuare tempestivamente lo stato di crisi, e che siano, pertanto, in grado di:

- a) rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa e dell'attività imprenditoriale svolta;**
- b) verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale almeno per i 12 mesi successivi;**
- c) ricavare le informazioni necessarie ad utilizzare la lista di controllo particolareggiata e a effettuare il test pratico per la verifica della ragionevole perseguitabilità del risanamento previsto dalla composizione negoziata della crisi.**

Inoltre, il successivo comma 4 prevede che l'impresa debba monitorare costantemente i seguenti indicatori:

- a) esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno 30 giorni pari a oltre la metà dell'ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;**
- b) l'esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno 90 giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;**
- c) l'esistenza di esposizioni nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari che siano scadute da più di 60 giorni o che abbiano superato da almeno 60 giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma, purché rappresentino complessivamente almeno il cinque per cento del totale delle esposizioni.**

Occorre, altresì, specificare che gli enti pubblici sotto indicati (c.d. creditori pubblici qualificati) sono tenuti per legge a segnalare all'imprenditore e all'organo di controllo, ove esistente, la presenza di situazioni debitorie, qualora vengano superate determinate soglie, come sotto indicate:

- a) per INPS, il ritardo di oltre 90 gg nel versamento di contributi previdenziali di ammontare superiore: (1) per imprese con lavoratori subordinati e parasubordinati, al 30% di quelli dovuti nell'anno precedente e all'importo di € 15.000; (2) per le imprese senza lavoratori subordinati e parasubordinati, all'importo di € 5.000;**
- b) per INAIL, l'esistenza di un debito per premi assicurativi scaduto da oltre 90 giorni e non versato superiore all'importo di € 5.000;**
- c) per Agenzia Entrate, l'esistenza di un debito scaduto e non versato relativo all'IVA, risultante dalla comunicazione dei dati delle LIPE, superiore all'importo di € 5.000 e, comunque, non inferiore al 10% del volume d'affari risultante dalla dichiarazione relativa all'anno d'imposta precedente; la segnalazione viene in ogni caso inviata se il debito è superiore ad € 20.000;**
- d) per Agenzia Entrate Riscossione, l'esistenza di crediti affidati per la riscossione, autodichiarati o definitivamente accertati e scaduti da oltre 90 gg, superiori, per le imprese individuali, all'importo di € 100.000, per le società di persone, all'importo di € 200.000 e per le altre società all'importo di € 500.000.**

La norma prevede, quindi, il monitoraggio costante e congiunto di tutte le condizioni elencate.

Si tratta di un'attività da effettuare con cadenza mensile/trimestrale e finalizzata ad analizzare i dati prospettici dei successivi 12 mesi, partendo dai dati di una situazione contabile aggiornata e redatta con i criteri del bilancio di esercizio.

Tale attività, finalizzata al controllo della gestione, oltre che un obbligo normativo, rappresenta un importante alleato per la buona conduzione delle piccole e medie imprese che ovviamente deve affiancarsi e mai potrà sostituire i fattori chiave del successo di queste ultime ovvero l'intuito, l'esperienza e la fantasia dell'imprenditore.

Lo Studio, attraverso i propri professionisti, si è organizzato e strutturato al fine di garantire alle diverse realtà, che lo richiedano, il supporto e la specifica assistenza e consulenza sia nella fase di implementazione, che nella fase di attuazione di tale sistema di controllo sulla gestione.

Ogni ulteriore approfondimento ed aspetto operativo potrà, ovviamente, essere affrontato con i professionisti di riferimento dello Studio.